



PATENTE A CREDITI

Norme, obblighi, scadenze, sanzioni:
tutto quello che c'è da sapere
sul nuovo sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi dell'edilizia



Nuovo Obbligo e Disposizioni Attuative

Introduzione del Nuovo Obbligo

- **Legislazione:** Articolo 29 comma 19 del D.L. 19/2024
- **Modifica:** Articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza - TUSL)

Disposizioni Attuative Definite dal D.M. 132/2024

1.Domanda di Patente

1. Modalità di presentazione

2.Patente

1. Contenuti informativi

3.Procedimento Cautelare

1. Presupposti e procedimento per la sospensione

4.Crediti

1. Criteri di attribuzione
2. Sospensione dell'incremento
3. Modalità di recupero dei crediti decurtati





Dal 1° ottobre 2024 scatta l'obbligo della
patente a crediti



Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di Prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma

1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati

le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso

di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorso dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con

una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce

le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati

Chi è Obbligato a Dotarsi della Patente a Crediti?

Categorie Principali

1. Imprese Edili

2. Lavoratori Autonomi

Norme per Imprese e Lavoratori Autonomi Internazionali

- **UE:** Imprese e lavoratori autonomi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea possono utilizzare un documento equivalente rilasciato dal proprio Paese.
- **Extra UE:** Per quelli stabiliti fuori dall'Unione Europea, è necessario che il documento sia riconosciuto secondo la legge italiana.



Chi è Esonerato dalla Patente a Crediti?

Categorie Esonerate

1. Imprese con Attestazione SOA

1. Classifica pari o superiore alla III

2. Attività Non Operative

1. Mere forniture
2. Prestazioni di natura intellettuale

Responsabilità della Verifica

- La verifica del possesso della patente è compito del committente o del responsabile dei lavori, non dell'impresa stessa.



Finalità, Funzione e Contenuti della Patente a Crediti

Cos'è la Patente a Crediti?

- Sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi nel campo della sicurezza nei cantieri edili.

Funzione della Patente a Crediti

- Garantisce il rispetto delle normative di sicurezza.
- Previene i rischi nei cantieri edili.
- Migliora la preparazione degli operatori.

Importanza della Patente

- Indica la capacità di adottare politiche di sicurezza efficaci.
- Utilizzata dalle Pubbliche Amministrazioni per valutare l'idoneità nelle gare d'appalto.
- Requisito per l'assegnazione di incentivi e bonus.

Impatto

- Essere in possesso della patente è fondamentale e comparabile alla competenza tecnica e all'offerta economica nelle valutazioni per appalti e incentivi.



Struttura del Punteggio della Patente a Crediti

Punteggio Iniziale e Operativo

- **Punteggio Iniziale:** 30 crediti.
- **Requisito Minimo per Operare:** 15 crediti.

Capacità Massima e Assegnazione dei Crediti

1. Crediti Base

1. Fino a 30 crediti al momento del rilascio.

2. Crediti per Storicità

1. Fino a 30 crediti in base alla longevità dell'azienda.

3. Crediti Ulteriori

1. Fino a 40 crediti basati su altri criteri di valutazione.

Regolamenti per Punteggi Bassi

- **Sotto i 15 Crediti:** Impedisce l'avvio di nuovi cantieri.
- **Condizioni per Continuazione di Lavori**
 - Permessi solo per completare attività in corso se i lavori completati superano il 30% del valore del contratto.



Informazioni Riportate nella Patente a Crediti

Fonte delle Informazioni

•**Portale:** Sezione apposita del Portale nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (PNS) come specificato nell'art. 19 del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2).

Dettagli Disponibili per Ogni Patente

1. Identificazione del Titolare

1. Dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo.

2. Informazioni del Richiedente

1. Dati anagrafici del soggetto che ha richiesto la patente.

3. Dettagli della Patente

1. Data di rilascio.
2. Numero della patente.

4. Punteggio della Patente

1. Punteggio iniziale al momento del rilascio.
2. Punteggio aggiornato all'ultima interrogazione del portale.

5. Provvedimenti Disciplinari

1. Eventuali provvedimenti di sospensione.
2. Decurtazioni dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del D.Lgs. 81/2008.



Accesso alle Informazioni della Patente a Crediti

Regolamentazione dell'Accesso

- **Autorità Regolatrice:** Ispettorato nazionale del lavoro.
- **Procedura:** Deve essere preceduto dal parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Soggetti Autorizzati all'Accesso

1. **Titolari della Patente o Loro Delegati**
2. **Pubbliche Amministrazioni**
3. **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**
4. **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)**
5. **Organismi Paritetici Iscritti nel Repertorio Nazionale**
6. **Responsabile dei Lavori**
7. **Coordinatori per la Sicurezza**
 1. In fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
8. **Soggetti Affidatari di Lavori o Servizi**
 1. Per imprese o lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei.

Durata della Conservazione delle Informazioni

- **Periodo di Validità:** Durante tutto il periodo di validità della patente.
- **Limitazione Temporale:** Specifiche informazioni non possono essere conservate per più di cinque anni dall'iscrizione sul portale.



Procedura per Richiedere e Ottenere la Patente a Crediti

Inizio Validità

- **Data di Partenza:** 1° ottobre 2024.

Modalità di Presentazione della Domanda

- **Piattaforma Utilizzata:** Portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- **Soggetti Richiedenti:** Legale rappresentante dell'impresa o lavoratore autonomo, anche tramite delegato.

Processo di Ottenimento

- 1. Invio della Domanda:** Presentazione tramite il portale specificato.
- 2. Rilascio Automatico:** Il portale genera automaticamente la patente in formato digitale, con tutte le informazioni pertinenti.

Attività Durante l'Attesa

- **Continuazione del Lavoro:** È permesso continuare a lavorare durante il periodo di attesa per il rilascio della patente.



Requisiti per la Richiesta della Patente a Crediti

Requisiti Generali dei Richiedenti

1. Iscrizione alla Camera di Commercio

1. Comprende industria, artigianato e agricoltura.

2. Adempimento degli Obblighi Formativi

1. Conformemente alle disposizioni del TUSL per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro.

3. Documentazione Necessaria

1. **DURC:** Documento unico di regolarità contributiva valido.
2. **DVR:** Documento di valutazione dei rischi, se richiesto dalla normativa.
3. **Certificazione di Regolarità Fiscale:** Come specificato nell'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997, se applicabile.

4. Designazione del RSPP

1. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, se previsto dalla normativa.



Attestazione dei Requisiti per la Patente a Crediti

Metodi di Attestazione

1. Autocertificazione (Art. 46 D.P.R. 445/2000)

1. Iscrizione alla Camera di Commercio (industria, artigianato, agricoltura).
2. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido.
3. Possesso della Certificazione di Regolarità Fiscale (se previsto).

2. Dichiarazioni Sostitutive (Art. 47 D.P.R. 445/2000)

1. Adempimento degli obblighi formativi.
2. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) valido.
3. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, se previsto).

Conseguenze della Non Veridicità

• **Revoca della Patente:** Accertamento definitivo di dichiarazioni non veritiere in sede di controllo post-rilascio.

• **Rinnovo Post-Revoca:** Possibilità di richiedere una nuova patente 12 mesi dopo la revoca.



Modalità di attestazione dei requisiti



	Dichiarazione sostitutiva	
	Autocertificazione	
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	✓	
adempimento degli obblighi formativi		✓
possesso di DURC valido	✓	
possesso di DVR valido		✓
possesso della certificazione di regolarità	✓	
designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione		✓



Meccanismo di Attribuzione dei Crediti

Punteggio Iniziale

- **Crediti Base:** 30 crediti assegnati al rilascio della patente.

Incremento del Punteggio

- **Punteggio Massimo:** Fino a 100 crediti.

Categorie per l'Accumulazione di Crediti

1. Storicità dell'Azienda

1. Fino a 30 crediti.

2. Attività, Investimenti e Formazione

1. Fino a 40 crediti aggiuntivi.





- Assegnazione dei Crediti Aggiuntivi
- 1. Storicità dell'Azienda
- Fino a 10 Crediti: Assegnati al momento del rilascio della patente, basati sulla data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Fino a 20 Crediti: Attribuiti in assenza di provvedimenti di decurtazione, con un incremento di 1 credito per ogni biennio successivo al rilascio della patente.
- 2. Attività, Investimenti e Formazione
- Fino a 40 Crediti: Assegnati per attività, investimenti o formazione svolti dal richiedente.

Crediti Aggiuntivi per Salute e Sicurezza sul Lavoro

Limite Massimo di Crediti: Fino a **30 crediti** possono essere accumulati per attività legate alla salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

1.Certificazione SGSL

1. Certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro conforme alla norma UNI EN ISO 45001, rilasciata da enti accreditati da ACCREDIA o da organismi aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.

2.Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione

1. Conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, da parte di un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale, operante secondo la norma UNI 11751-1 per il settore delle costruzioni e ingegneria civile.

3.Investimenti in Formazione Aggiuntiva

1. Inclusa la formazione per lavoratori stranieri, oltre alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza.

4.Certificazione del Mastro Formatore Artigiano

1. Partecipazione a corsi pratici in cantiere su prevenzione e sicurezza.

5.Utilizzo di Tecnologie Avanzate

1. Dispositivi sanitari e altre tecnologie avanzate basate su specifici protocolli di intesa per la salute e sicurezza sul lavoro.

6.Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi

1. Inclusi i casi in cui sono applicabili le procedure standardizzate.

7.Visite in Cantiere

1. Almeno due visite in cantiere da parte del medico competente affiancato dal RLST o RLS.

Crediti Aggiuntivi per Altre Attività, Investimenti o Formazione

Limite Massimo di Crediti: Fino a **10 crediti** possono essere assegnati in base ai seguenti criteri:

1.Dimensione dell'Organico Aziendale

1. Crediti assegnati in funzione del numero di dipendenti.

2.Qualifica di Mastro Formatore Artigiano

1. Prevista dall'Accordo di Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.

3.Certificazione SOA

1. Di prima e seconda classifica.

4.Standard Contrattuali e Organizzativi

1. Applicazione di standard nell'impiego della manodopera, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del D.Lgs. 276/2003, per appalti e lavoro flessibile.

5.Attività di Consulenza e Monitoraggio

1. Effettuate dagli organismi paritetici (art. 51 D.Lgs. 81/2008) con esito positivo.

6.Formazione Linguistica per Lavoratori Stranieri

1. Programmi di formazione linguistica specifici.

7.Incentivi dalla Cassa Edile/Edilcassa

1. Incentivi riconosciuti per operai inquadrati al primo livello, in servizio da oltre 18 mesi, con una quota pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in azienda.

8.Requisiti Reputazionali

1. Valutati attraverso indici qualitativi e quantitativi che misurano affidabilità, rispetto della legalità, sostenibilità e responsabilità sociale dell'impresa.

9.Certificazione del Regolamento Interno delle Cooperative

1. Certificato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 142/2001.

- Assegnazione e Aggiornamento dei Crediti Aggiuntivi
- Assegnazione al Momento della Domanda
- I crediti aggiuntivi vengono assegnati immediatamente se il richiedente possiede già i requisiti al momento della domanda.
- Aggiornamento Successivo
- Se i requisiti vengono acquisiti dopo il rilascio della patente, i crediti vengono aggiornati tramite presentazione telematica della documentazione.
- Validità Periodica delle Certificazioni
- Se i requisiti derivano da certificazioni con validità periodica, la loro scadenza comporta la decurtazione dei crediti corrispondenti.



Tabella assegnazione crediti aggiuntivi

Per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi si fa riferimento alla tabella relativa alla "Tabella assegnazione crediti aggiuntivi" riportata nell'allegato del **D.M. 132/2024**.

REQUISITO		INCREMENTO CREDITI
ARTICOLO 5, COMMA 2		
CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA		
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	10



Tabella assegnazione crediti aggiuntivi

Per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi si fa riferimento alla tabella relativa alla "Tabella assegnazione crediti aggiuntivi" riportata nell'allegato del **D.M. 132/2024**.



ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte I: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».	4



Tabella assegnazione crediti aggiuntivi

Per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi si fa riferimento alla tabella relativa alla "Tabella assegnazione crediti aggiuntivi" riportata nell'allegato del **D.M. 132/2024**.

i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	i.) 6
ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	ii.) 8
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.	3



Tabella assegnazione crediti aggiuntivi

Per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi si fa riferimento alla tabella relativa alla "Tabella assegnazione crediti aggiuntivi" riportata nell'allegato del **D.M. 132/2024**.

Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3



Tabella assegnazione crediti aggiuntivi

Per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi si fa riferimento alla tabella relativa alla "Tabella assegnazione crediti aggiuntivi" riportata nell'allegato del **D.M. 132/2024**.

11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2



Tabella assegnazione crediti aggiuntivi

Per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi si fa riferimento alla tabella relativa alla "Tabella assegnazione crediti aggiuntivi" riportata nell'allegato del D.M.

132/2004

ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2



Tabella assegnazione crediti aggiuntivi

Per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi si fa riferimento alla tabella relativa alla "Tabella assegnazione crediti aggiuntivi" riportata nell'allegato del **D.M. 132/2024**.



21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/ Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/ Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2



Gestione dei Crediti in Caso di Fusioni Societarie

Fusione per Incorporazione o Altri Motivi

- La nuova entità giuridica acquisisce il punteggio della società con la patente che possiede il maggior numero di crediti.
- Il punteggio sarà successivamente aggiornato in base alla nuova struttura dell'azienda.

Trasformazioni Societarie

- In caso di trasformazioni (come quelle previste dagli articoli 2500 e seguenti del Codice Civile), o di conferimento di un'azienda da parte di un imprenditore individuale a una nuova società, il nuovo soggetto giuridico mantiene il punteggio della patente dell'entità originaria.
- Anche in questo caso, il punteggio verrà aggiornato in base al nuovo assetto societario.

Comunicazione delle Modifiche

- Le modalità di comunicazione di queste informazioni sono stabilite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che definisce le procedure per garantire trasparenza e correttezza nelle operazioni.



Decurtazione e Recupero dei Crediti

Decurtazione dei Crediti

- Se un'azienda riceve sanzioni per il mancato rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, il punteggio della patente viene ridotto in proporzione alla gravità delle violazioni accertate.
- La **Tabella di Riferimento** per la decurtazione dei crediti è contenuta nell'Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008, che elenca le "**Fattispecie di violazioni**" che comportano la riduzione dei crediti.

Recupero dei Crediti

- Le modalità per il recupero dei crediti non sono specificate in questo testo, ma solitamente includono il rispetto delle normative e l'attuazione di azioni correttive in materia di salute e sicurezza.



Tabella della decurtazione dei crediti

1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessi formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2



9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3



16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera <i>a</i>), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera <i>b</i>), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera <i>c</i>), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1



25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10



Decurtazione dei Crediti in Caso di Più Violazioni

- **Violazioni Multiple:** Se durante un accertamento ispettivo vengono contestate più violazioni elencate nella tabella di riferimento, i crediti vengono decurtati proporzionalmente.
- **Limite di Decurtazione:** La riduzione del punteggio non può superare il **doppio della sanzione** prevista per la violazione più grave.



Recupero dei Crediti Decurtati

Recupero in Caso di Punteggio Inferiore a 15 Crediti

• Il recupero dei crediti fino alla soglia minima di 15 è soggetto alla valutazione di una **Commissione Territoriale**, composta da rappresentanti dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e dell'INAIL.

Criteri di Valutazione della Commissione

1. Adempimento degli Obblighi Formativi:

1. Esame dei corsi sulla salute e sicurezza rivolti sia ai responsabili delle violazioni (elencate nell'Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008) sia ai lavoratori coinvolti nei cantieri interessati.

2. Investimenti in Salute e Sicurezza:

1. La Commissione tiene conto degli investimenti realizzati dall'azienda per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Partecipazione alla Commissione

• Sono invitati a partecipare anche i rappresentanti delle **ASL** e il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale** (RLST).

Gestione dei Flussi Informativi

• La gestione delle informazioni per l'attribuzione e la decurtazione dei crediti è disciplinata da un provvedimento del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.



Sospensione della Patente a Crediti per i Cantieri

1. Sospensione Obbligatoria

- Condizione:** Infortunio sul lavoro con esito mortale.
- Responsabili:** Datore di lavoro, delegato (art. 16 D.Lgs. 81/2008) o dirigente.
- Causa:** Attribuibile almeno a colpa grave, salvo diversa valutazione motivata dall'Ispettorato.

2. Sospensione Facoltativa

- Condizione:** Infortunio che provoca inabilità permanente o danno irreversibile immediatamente accertabile.
- Causa:** Sempre per colpa grave.
- Adozione:** Se le esigenze cautelari non sono soddisfatte dalla sospensione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 o dal sequestro preventivo (art. 321 Codice di Procedura Penale).

Provvedimento di Sospensione

- Autorità Competente:** Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.
- Durata della Sospensione:** Massimo 12 mesi, determinata in base alla gravità dell'infortunio e della violazione, e alla presenza di recidive.

Criteri di Adozione

- Basata su accertamenti oggettivi e soggettivi relativi all'infortunio mortale, riportati nei verbali dei pubblici ufficiali intervenuti in cantiere.

Verifica del Ripristino della Sicurezza

- In caso di sospensione cautelare, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza nel cantiere.



Sospensione dell'Incremento dei Crediti

1. Sospensione dell'Incremento Biennale

•**Condizione:** In caso di una o più violazioni contestate secondo l'Allegato I-bis del TUSL, l'incremento di **1 punto per ogni biennio** successivo al rilascio della patente è sospeso.

•**Durata della Sospensione:** Fino alla decisione definitiva sull'eventuale impugnazione, se presentata.

2. Ripristino dell'Incremento

•Dopo la notifica del verbale di accertamento, l'incremento dei crediti può essere ripristinato se il titolare della patente ottiene la **certificazione del modello di organizzazione e gestione**, rilasciata da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale (art. 51 del TUSL).

3. Periodo di Blocco dell'Incremento

•A partire dal **1° ottobre 2024**, in caso di contestazione di violazioni previste dall'Allegato I-bis, l'incremento del punteggio non sarà applicato per un **periodo di tre anni**, decorrente dal momento in cui il provvedimento diventa definitivo (art. 27, comma 7, del TUSL).





**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**



